



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

DELIBERA n. 119 del 27/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre si è riunito alle ore 09:23 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto da GORI GIULIO nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Vice Segretario Generale BENEDETTI STEFANO.

Presenti, alla votazione:

BENUCCI CRISTIANO	Presente
ARGENTIERI ALESSIA	Presente
BARTOLOZZI JO	Presente
BERNINI MAURO	Presente
GORI GIULIO	Presente
COLASANTI LUCIANA	Presente
ELISI O LISI SONIA	Presente
FANTINI FABIANO	Presente
FIORILLI GIUSEPPE	Presente
GRANDIS ROBERTO	Presente
MAURO VITTORIA	Assente
MUGNAI GLORIA	Presente
PANDOLFI CINZIA	Presente
PARENTELLI ELEONORA	Presente
SORI LORENZO	Presente
TOZZI ELISA	Presente
PICCARDI MARCO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti n. 4 Assessori Comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO	Assente
BARTOLINI ADELE	Presente
BATIGNANI TOMMASO	Presente
DEL SALA PRISCILLA	Presente
GIUNTI PIERO	Presente



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, avente ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*, introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la fonte normativa della IUC ha come riferimento i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 648 a 668 TARI (componente tributo sui servizi);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, concernenti la soggettività passiva e la base imponibile della TASI:

- comma 669, che dispone: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- comma 675, che dispone: *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali,

VISTO l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 47 del 20/05/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATA la Legge di Bilancio 2018 approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data 22.12.2017 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

che dispone il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2018 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 31/01/2017, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017 e la n. 17 nella stessa data, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017;

RICHIAMATA la propria proposta di deliberazione in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018;

ATTESO che il gettito TASI necessario per garantire l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2018 è stato stimato in euro 880.000,00 determinando le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 come segue:

- aliquota di base (ordinaria) nella misura del 1,5 per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito,
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura del 2,5 per mille;
- fabbricati rurali strumentali all'attività agricola nella misura del 1 per mille;
- unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 pari a zero;

DATO ATTO che per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intendono anche le unità immobiliari assimilate, e precisamente:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, come sopra definite, dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e relative pertinenze, come sopra indicate;
- casa coniugale assegnata al coniuge, e relative pertinenze, come sopra definite, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze, come sopra definite;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra definite;

- unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo);

RITENUTO necessario prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013, una detrazione di Euro 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, una detrazione di Euro 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;

RILEVATO che le detrazioni di cui sopra non sono cumulabili;

DATO ATTO che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze dell'abitazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della L. 208 del 28/12/2015, negli anni 2016 e 2017, nella determinazione delle aliquote TASI, il Comune si è avvalso della facoltà di mantenere la maggiorazione applicata nell'anno 2015 nella misura dello 0,8 per mille in relazione ad alcune tipologie di immobili;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 28 della L. 28/12/2015 n. 208, confermato nella sua vigenza anche dalla sopracitata legge di bilancio 2018, mantenere la maggiorazione di cui sopra per l'anno 2018, nella stessa misura applicata nell'anno 2015 e confermata per gli anni 2016 e 2017;

CONSIDERATO che occorre fornire evidenza dei servizi indivisibili finanziati con la TASI;

EVIDENZIATO che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche sull'individuazione dei servizi indivisibili;



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il Presidente Gori pone in discussione il punto n. 5 in oggetto insieme ai punti nn. 6 e 7 iscritti all'O.D.G., in quanto collegati fra loro. Precisa che sarà farà un'unica discussione con tre votazioni separate; passa poi la parola all'Assessore Giunti per l'illustrazione.

La Presidente Elisi o Lisi riferisce circa l'esito dei lavori (sul punto iscritto al n. 7 dell'ODG), in Prima Commissione Consiliare Permanente.

Intervengono a più riprese: Tozzi, Dott. Stefano Benedetti Resp. Settore Finanziario per alcuni chiarimenti, Sindaco, Bartolozzi, Pandolfi e Elisi o Lisi.

Il Presidente, conclusi gli interventi e non essendoci dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in oggetto, iscritto al n. 5 dell'ODG.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Tozzi, Bartolozzi, Piccardi, Pandolfi e Grandis) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 come segue:
 - aliquota di base (ordinaria) nella misura del 1,5 per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito,
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura del 2,5 per mille;
 - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola nella misura del 1 per mille;
 - unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 pari a zero;
2. di precisare che per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;
3. di considerare che per abitazione principale si intendono anche le unità immobiliari assimilate, e precisamente:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, come sopra definite, dei soci assegnatari;



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e relative pertinenze, come sopra indicate;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, e relative pertinenze, come sopra definite, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze, come sopra definite;
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra definite;
 - unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo);
4. di prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013, una detrazione di Euro 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00;
 5. di prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso articolo di cui al punto 4), una detrazione di Euro 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
 6. di precisare che le detrazioni di cui ai punti 4 e 5, di cui sopra, non sono cumulabili;
 7. di dare atto che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze dell'abitazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

- soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
8. di mantenere, ai sensi dell'art.1, comma 28 della L. 208/2015, la maggiorazione nella misura applicata nel 2015 e confermata per gli anni 2016 e 2017, pari allo 0,8 per mille, per alcune tipologie di immobili;
 9. dato atto che, in virtù del punto precedente, il limite massimo della somma delle aliquote IMU e TASI fissato dalle legge statale al 10,6 per mille viene superato dello 0,8 per mille per alcune tipologie di immobili;
 10. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda, l'obbligo di presentazione di apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando l'immobile interessato alla detrazione dando atto che, ove la comunicazione venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, il contribuente non potrà usufruire della detrazione;
 11. di precisare che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione della detrazione;
 12. di individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l'indicazione dei costi stimati per il bilancio di previsione 2017, (al netto di eventuali spese finanziate con contributi regionali o con altre entrate correlate), alla cui copertura, seppure parzialmente, la TASI è finalizzata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Organi istituzionali	258.692,20
Segreteria generale	467.669,72
Gestione economica, finanziaria, provveditorato	398.007,93
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	283.949,40
Ufficio tecnico	521.544,43
Anagrafe	149.725,91
Altri Servizi generali	316.500,20
Servizi di protezione civile	35.167,60
Trasporto pubblico locale	385.000,00
Polizia Municipale	354.540,04
Totale	3.170.797,43



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

13. di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360.

--- o ---

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Tozzi, Bartolozzi, Piccardi, Pandolfi e Grandis) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione congiunta sul presente punto e sui punti nn. 6 e 7 iscritti all'odg, sono riportati nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
GORI GIULIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2017 / 3134
UO Entrate

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BENEDETTI STEFANO



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2017 / 3134
UO Entrate

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/12/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO**



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 119 del 27/12/2017

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI SIMONE



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 119 del 27/12/2017

**Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/01/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 .

Responsabile della immissione all'albo pretorio online: ZANIOL STEFANO

Li, 03/02/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)